



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 131 DEL 06/10/2009

COPIA

OGGETTO : APPROVAZIONE MODIFICA ART. 7 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E LA POLISPORTIVA ROSATESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI DI ROSATE.

Il giorno 06/10/2009, alle ore 17:30, presso questa sede comunale, convocati con avviso scritto del Sindaco, consegnato a norma di Legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Dei Signori componenti la Giunta comunale di questo Comune:

Presenti

Assenti

PASI PIERLUIGI
DE PASQUALE ANNA
BIELLI ORIETTA
TOSCANO FRANCO MARIA
PANARA MASSIMO
SERAFINI ANTONIO
Radici Umberto

Membri ASSEGNATI 7 PRESENTI 7

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 29/09/2009, dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, con la quale si approvava la convenzione tra il Comune di Rosate e la Polisportiva Rosatese per l'affidamento diretto, a quest'ultima, ex L.R.14/12/2009, dell'incarico di gestione del Centro Sportivo Ciro Campisi ad eccezione del Centro natatorio, per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 marzo 2010, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di un nuovo bando di gara per l'affidamento della gestione del centro di cui trattasi, in base alle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti pubblici;

Visto in particolare l'Art.7 - **TARIFFE, CALENDARIO, ORARI** della predetta convenzione che, testualmente recita: *“Le tariffe da riscuotere per l'uso degli impianti sportivi, i vari tipi di corsi sportivi, ludici, ricreativi, ed altre attività, il calendario e gli orari, sono quelli indicati nell'allegato “A”.*

Dato atto che a seguito di successive valutazioni e proposte da parte del nuovo gestore si è ritenuto di accogliere relative all'art.7 - **TARIFFE, CALENDARIO, ORARI**, come di seguito indicato:

“ Il gestore provvederà a riscuotere le tariffe previste per l'utilizzo degli impianti sportivi, i vari tipi di corsi sportivi, ludici, ricreativi, ed altre attività, nel rispetto del calendario e degli orari, come da allegato “A”. Il gestore introiterà, altresì, i proventi derivanti dalla gestione del servizio Bar.”

Ritenuto di approvare la suddetta relazione-proposta;

Preso atto del Parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

Con voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la modifica dell'art. 7 dello schema di convenzione tra il Comune di Rosate e la Polisportiva Rosatese, giusta deliberazione di Giunta Comunale nr.126 del 29/09/2009, nelle risultanze della formulazione come di seguito riportata:

ART. 7 - TARIFFE, CALENDARIO, ORARI

“ Il gestore provvederà a riscuotere le tariffe previste per l'utilizzo degli impianti sportivi, i vari tipi di corsi sportivi, ludici, ricreativi, ed altre attività, nel rispetto del calendario e degli orari, come da allegato “A”. Il gestore introiterà, altresì, i proventi derivanti dalla gestione del servizio Bar.”

- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.lgs 267/2000.



COMUNE DI ROSATE

Allegato delibera C.C./G.M.
n. 131 del 06/10/2009

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE E LA POLISPORTIVA ROSATESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI DI ROSATE

TRA

Il Comune di Rosate rappresentato dalla dott.ssa A. Simonetta Panara, responsabile del Settore Sociale Educativo, in-seguito denominato "Comune"

E

la Polisportiva Rosatese con sede a Rosate rappresentata dal presidente sig. Carlo Melani in seguito denominato "Gestore"

Premesso che

- Il Comune di Rosate è proprietario del Centro Sportivo "C. Campisi" sito in via Silvio Pellico
- Le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità e alle condizioni contemplate nella presente convenzione;

Tutto ciò premesso, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del Centro Sportivo "Ciro Campisi" e servizi annessi costituiti da quanto segue:

- 1) N° 1 - Impianto coperto polivalente,
- 2) N° 2 - Campi da tennis di cui uno copribile con pallone pressostatico,
- 3) N° 1 - Palazzina con servizi e bar,
- 4) N° 1 - Palazzina spogliatoi con docce e servizi
- 5) N° 1 - Campo di calcetto regolamentare, illuminato e scoperto
- 6) N° 1 - Campo da Basket scoperto
- 7) Aree verdi - parco

Tutti gli impianti, strutture, attrezzature ed arredi, ancorché forniti o sostituiti dal gestore, sono riconosciuti d'esclusiva proprietà del Comune senza che il gestore possa pretendere nulla per qualsiasi titolo, ragione, causa. L'Amministrazione comunale si riserva la realizzazione a proprie cure e spese, d'ulteriori impianti e strutture che saranno eventualmente ritenute utili per il completamento ed il migliore funzionamento del Centro Sportivo.

L'utilizzo degli spazi, dei locali e delle aree del Centro sportivo devono essere quelle predeterminate dall'Amministrazione Comunale. Ogni diverso utilizzo dovrà essere preventivamente assentito per iscritto dal competente Ufficio Comunale.

In ogni caso è fatto divieto di abitare e risiedere presso i locali e gli spazi del Centro Sportivo.

ART.2 – DURATA

La durata della convenzione è fissata dal 01/10/2009 fino al 31/3/2010

La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile e le eventuali condizioni di rinnovo dovranno essere concordate tra le parti entro 2 mesi dalla scadenza.

In caso di mancato rinnovo della convenzione o di risoluzione della stessa, al Comune non competerà alcun

obbligo nei confronti del personale del gestore, in particolare per quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere.

ART. 3 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È fatto divieto al gestore di cedere, o subconcedere, in tutto o in parte, la gestione delle attività del Centro Sportivo senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale, sotto pena di risoluzione della convenzione e rifusione dei danni.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore dovrà:

- 1) assicurare, per l'intero orario di apertura al pubblico (allegato "A") la presenza del personale necessario per lo svolgimento delle attività previste (conduzione tecnica e funzionale del centro sportivo). Ed inoltre garantire, in caso di urgente necessità, la reperibilità diurna e notturna di un responsabile, entro 30 minuti dalla chiamata. Il nominativo, domicilio e recapito della persona reperibile ed eventuali successive variazioni della stessa deve essere comunicata per tempo al competente ufficio comunale;
- 2) garantire il corretto funzionamento tecnico degli impianti, assicurando il supporto tecnico di un addetto con capacità nella conduzione degli impianti tecnologici e comunicarne le generalità, recapito e reperibilità al competente ufficio comunale;
- 3) Assicurare le manutenzioni ordinarie come da allegato "B"
- 4) Curare il decoro degli impianti in gestione, con particolare riguardo all'aspetto igienico-sanitario ed alla pulizia dei locali, degli spazi chiusi ed aperti, delle strutture, dei servizi, dei viali e alla manutenzione del verde ed alla pulizia del parcheggio antistante al Centro Sportivo che rimane, comunque, di utilizzo pubblico come da allegato "B";
- 5) Gestire e mantenere ordinariamente gli impianti e strutture ulteriormente realizzate dall'Amministrazione Comunale presso il Centro Sportivo durante la vigenza della convenzione;

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune:

1. la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti.
Per opere di straordinaria manutenzione si intendono tutti gli interventi per la sostituzione o la riparazione di parti rilevanti degli impianti o per il ripristino di strutture dell'impianto medesimo, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta a inottemperanza da parte del gestore per quanto riguarda le operazioni di ordinaria manutenzione definiti nello schema allegato "B", o che la causa che lo determini non sia in relazione ad inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del gestore o da terzi fornitori. Ove si prestasse la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, il gestore dovrà il più sollecitamente possibile avvertire il Comune, il quale, valutata la situazione, assumerà la propria determinazione nei successivi 30 gg.
2. Le sostituzioni di parti rilevanti delle strutture determinate dal deperimento per causa di forza maggiore o caso fortuito, anche se coperte da polizza assicurativa, dovranno essere eseguite dal Comune. Le parti possono in caso d'urgenza concordare che l'opera o la fornitura sia eseguita dal Gestore, salvo rimborso da parte del Comune.
3. le spese relative all'eventuale adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando il gestore da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o deficienze per la messa a norma di legge di impianti tecnici, strutture e attrezzature esistenti all'atto della stesura dei verbali di consegna.
4. Il Comune di Rosate si impegna a sostenere le spese aventi per oggetto le utenze delle strutture e impianti del centro sportivo di seguito specificate
 - a. (contatori gas 00132140 + contatore gas 001321041) relativi al campo polivalente, campo tennis e palazzina bar;

- b. (contatore gas 001617757 – contatore ENEL Kw 35) riguardanti l'utilizzo degli spogliatoi adiacenti la piscina per il periodo di chiusura del centro natatorio;
- c. utenze acqua: codice cliente 3038520 (ciro campisi); codice cliente 3038382 (piscina e spogliatoi Ciro Campisi).
- d. Utenza Telecom Italia Bar Centro Sportivo Ciro Campisi (n° tel. 02/908.70.486)

5. Provvedere all'eventuale installazione e disinstallazione del pallone pressostatico di un campo da tennis e sostenere le relative spese. Il Comune avrà inoltre l'obbligo di provvedere alla sostituzione del pallone pressostatico, qualora lo stesso non dovesse risultare conforme alle prescrizioni di legge o in caso di deterioramento per usura, per cause di forza maggiore o caso fortuito.

ART. 6 - PERSONALE

Il gestore si impegna a disporre di personale munito delle qualifiche e delle specializzazioni necessarie allo svolgimento delle varie attività.

Il gestore è tenuto alla regolare iscrizione dei propri eventuali collaboratori secondo le vigenti norme in materia di rapporti di lavoro, infortuni, assistenza e previdenza, nonché al pieno rispetto delle norme in materia fiscale e igienico sanitaria. E' tenuto altresì a contrarre tutte le assicurazioni necessarie alla tutela del personale.

ART. 7 - TARIFFE, CALENDARIO, ORARI

Il gestore provvederà a riscuotere le tariffe previste per l'utilizzo degli impianti sportivi, i vari tipi di corsi sportivi, ludici, ricreativi, ed altre attività, nel rispetto del calendario e degli orari, come da allegato "A". Il gestore introiterà, altresì, i proventi derivanti dalla gestione del servizio Bar.

ART. 8 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI E TARIFFE

Sarà consentito al gestore, nel rispetto del precedente art. 9, previa richiesta all'Amministrazione Comunale e autorizzati della stessa, nell'arco della durata della concessione, di organizzare e gestire direttamente corsi di formazione sportiva tali da consentire un utilizzo ottimale di tutte le strutture del Centro, di potenziare l'attività oppure di concedere la gestione ad Associazioni Sportive e Istruttori con requisiti di idoneità. Le tariffe concernenti attività integrative e complementari, dovranno essere proposte all'Amministrazione Comunale ed assentite dalla medesima;

ART. 9 - RISERVA SPAZI TEMPORALI PER LE ATTIVITA' RISERVATE ALLE INIZIATIVE DEL COMUNE.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare durante il corso dell'anno e per tutta la durata della convenzione, a sua cura e carico, gli impianti e servizi annessi, senza nulla dovere al gestore per iniziative e manifestazioni anche extra sportive, dando preavviso di giorni 10 e tenendo conto del calendario degli impegni esistenti. Gli impianti e servizi medesimi, con un congruo preavviso e compatibilmente con le iniziative già programmate, potranno essere messe a disposizione gratuitamente per lo svolgimento di attività scolastiche. In caso di pubblica e urgente necessità il Comune usufruirà delle strutture del Centro Sportivo senza preavviso e senza che il gestore abbia titolo a risarcimento danni.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di proporre al gestore la riserva di spazi temporali, presuntivamente non inferiori a 40 ore settimanali, per la realizzazione di corsi sportivi per ragazzi o adulti o per attività agonistiche svolte da società sportive convenzionate con il Comune.

ART. 10 – DOTAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE

Gli arredi e le attrezzature esistenti nel Centro Sportivo Ciro Campisi, dovranno essere utilizzati con cura e diligenza. Ogni arredo ed attrezzatura acquistata successivamente alla data di entrata in vigore della Convenzione dovrà essere inventariato dal competente Ufficio Comunale, aggiornando l'ultimo inventario. In ogni caso il gestore dovrà assicurare arredi ed attrezzature idonee a garantire il corretto funzionamento del Centro Sportivo. Il gestore potrà inserire giochi fissi e mobili anche di notevoli dimensioni, previa autorizzazione comunale.

ART. 11 – MAGAZZINI

Nei locali adibiti a magazzino, dovranno essere depositati esclusivamente materiali di consumo, attrezzi, piccoli parti di ricambio, arredi, ecc, inerenti al funzionamento del Centro Sportivo stesso. Non è consentito, quindi, il deposito di altro tipo di attrezzature o materiali non rispondenti a quanto precedentemente indicato.

ART. 12 – BAR

Il Centro Sportivo è dotato di bar, agibile ai sensi delle disposizioni di legge. Il gestore provvederà ad aprire tale attività dotandosi delle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti. Il gestore, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con R.D 18/6/1931, n° 773, dovrà rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di P.S., riterrà di imporgli, nel pubblico interesse. Alla scadenza della convenzione le autorizzazioni decadranno di diritto.

~~Il Comune potrà autorizzare il gestore ad affidare il servizio bar o la gestione dello stesso a terzi .~~

Non sarà consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

L'orario di apertura deve essere articolato in modo da garantire il miglior servizio ai frequentanti il Centro e sarà concordato con il Comune.

Il gestore inoltre garantirà:

- che il servizio bar sia convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e buona qualità;
- che sia tenuto con la massima pulizia , igiene e decoro e con il personale in regola coi permessi sanitari;
- che i prezzi di vendita al pubblico debbano essere esposti in luogo ben visibile per i clienti;
- che le tariffe esposte non debbano superare quelle massime previste dalla Camera di Commercio di Milano.

ART. 13 - CONTROLLI SULLA GESTIONE DEI SERVIZI.

L'Amministrazione Comunale mediante propri incaricati, può provvedere in ogni momento al controllo della organizzazione dei corsi, dell'andamento delle varie attività e della loro qualità, del rispetto del rapporto utenti-istruttori, del comportamento dell'utenza, della pulizia e decoro dell'impianto e di ogni altro aspetto riguardante la gestione dei servizi ed il rapporto degli utenti.

Qualsiasi altra osservazione da parte dell'Amministrazione Comunale dovrà essere effettuata con contestazione scritta.

Il gestore, se trattasi di contestazione che richiede un intervento immediato di rispetto della convenzione, dovrà ottemperare immediatamente e comunque entro sette giorni dal ricevimento della contestazione alle indicazioni dell'Amministrazione Comunale, salva la presentazione entro lo stesso termine di controdeduzioni giustificative.

ART. 14 - CONTROLLI SULLA GESTIONE TECNOLOGICA.

L'Amministrazione Comunale potrà controllare, mediante propri incaricati, la corretta gestione degli impianti tecnologici di cui all'art. 1.

Le prescrizioni degli incaricati comunali, che abbiano a loro insindacabile giudizio carattere d'urgenza, dovranno essere immediatamente eseguite. Il gestore potrà contestare con motivazione e per iscritto, entro i successivi 15 giorni le prescrizioni eseguite qualora non le ritenga accettabili rispetto ai doveri incombenti per con convenzione e chiedere il rimborso delle spese sostenute.

ART. 15 – ABBANDONO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della convenzione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore.

Eventuali sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale. In caso di arbitrato abbandono o sospensione, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al gestore per la esecuzione d'ufficio ponendo a carico dello stesso le relative spese ed i maggiori danni.

ART. 16 – CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

In caso di chiusura del centro sportivo per motivi di forza maggiore o di interruzione del servizio dovuta a guasti tecnici il gestore non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo da parte del Comune.

ART. 17 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione può essere risolta senza alcun indennizzo al gestore:

- a) quando siano accertate e contestate nell'esercizio ripetute o gravi irregolarità addebitabili al gestore, o sia compromessa la sicurezza dell'impianto e dell'utenza per colpa dello stesso;
- b) quando per inosservanza degli obblighi che la legge o la convenzione prescrive a suo carico, il gestore non permetta il regolare funzionamento dell'impianto;
- c) quando il gestore non assolva ad obblighi essenziali assunti con la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi 30 gg dalla diffida.

ART. 18 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

A seguito della pronuncia di risoluzione e decorso il mese di preavviso, il Comune ha l'immediata facoltà, anche in pendenza di opposizione o in attesa della pronuncia del Tribunale di competenza di cui al successivo art.19, di gestire in proprio o nei modi che riterrà più opportuni tutte le attività del Centro sportivo, salvo il risarcimento a favore del Comune, degli eventuali danni subiti.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla richiesta della presente convenzione è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

La presente convenzione è soggetta all'obbligo di registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, solo in caso d'uso.

RT. 20 - RIFERIMENTI ALLE LEGGI

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nell'atto, il gestore avrà l'obbligo di osservare e fare osservare dai propri incaricati tutte le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore che potessero venire emanate nella durata della presente convenzione.

Per quanto non previsto nel presente atto di convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge applicabili alla stessa.

ART. 21 - ONERI FISCALI

Tutte le spese, imposte e tasse per l'eventuale stipula del contratto sono carico del gestore.

ART. 22 - ALLEGATI

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

Allegato "A" – Tariffe e Orari di apertura al pubblico

Allegato "B" – Programma Manutenzioni ordinarie

Letto, firmato e sottoscritto.

IL COMUNE DI ROSATE

LA POLISPORTIVA ROSATESE

**SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL 06.10.2009 DELIBERA NR. 131
ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ART. 7 CONVENZIONE TRA IL COMUNE
DI ROSATE E LA POLISPORTIVA ROSATESE PER LA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO CIRO CAMPISI.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

~~IL RESPONSABILE DEL SETTORE~~

F.to dr.ssa Simonetta Panara

Visto con parere favorevole.
Li 06.10.2009

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata di bilancio.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

li,

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Pierluigi Pasi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 14/10/2009 al 29/10/2009 .

Effettuata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL, contestualmente alla pubblicazione.

Rosate, 14/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione , insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 25/10/2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 14/10/2009

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott.ssa Annalisa Fiori

